

Regolamento sull'uso del logo e sulla concessione del patrocinio
approvato nella seduta dell'Esecutivo Nazionale Generale FIMMG
del 12 luglio 2018 e del 18 ottobre a seguito del mandato ricevuto dal
Consiglio Nazionale Generale FIMMG del 21 aprile 2018.

DEFINIZIONI

1. Patrocinio: Per patrocinio si intende l'adesione simbolica della FIMMG, sotto forma di espressione di apprezzamento, di sostegno morale e di pubblico riconoscimento, formulata nei confronti di iniziative realizzate da soggetti terzi, ritenute meritevoli per le loro finalità morali, culturali, scientifiche e formative, in coerenza con i fini istituzionali e le funzioni primarie della Federazione espresse nello Statuto del Sindacato.

2. Logo-marchio FIMMG, è quello allegato al presente regolamento (All. 1), di cui è parte integrante, è proprietà esclusiva dell'Associazione ed è stato registrato al Ministero dello Sviluppo economico con domanda ordinaria n° 302017000077965 del 11/07/2017.

Articolo 1 – Oggetto e fini del Regolamento

1. Il presente Regolamento:
 - a) disciplina i criteri e le procedure per l'uso, anche da parte di terzi, del marchio-logo Fimmg;
 - b) individua le regole e le modalità per la concessione del patrocinio della FIMMG a manifestazioni ed eventi organizzati da terzi.
2. Il presente Regolamento ha l'obiettivo di tutelare l'immagine pubblica, il decoro e la reputazione della FIMMG, a tal fine detta norme indirizzate a:
 - a) garantire l'uso appropriato e corretto del logo;
 - b) regolamentare la concessione del patrocinio;
 - c) prevenire ed evitare conflitti di interesse tra la Federazione e terzi sia singoli che Enti o Associazioni esterne alla Federazione.

Articolo 2 – Norme generali

Con riferimento a tutte le procedure contenute nel presente regolamento valgono le seguenti disposizioni:

- la Federazione non si impegna finanziariamente e non mette a disposizione servizi di supporto, salvo specifici accordi approvati espressamente e per iscritto dagli organi statutari competenti;
- la Federazione deve essere tenuta indenne da qualsiasi danno o obbligo che alla stessa possa derivare dall'uso del proprio logo, nonché da qualsivoglia utilizzo del nome della Federazione denigratorio o fuorviante per il pubblico; in particolare non deve essere arrecato in alcun modo danno al buon nome, all'immagine, al decoro, alla reputazione della Federazione;
- la Federazione si riserva il diritto di revocare unilateralmente ed insindacabilmente la concessione, in presenza di cause che possano pregiudicare il proprio nome o la propria immagine o il proprio decoro o la propria reputazione;
- qualora venga impropriamente dichiarata la titolarità del patrocinio della Federazione o ne venga impropriamente utilizzato il logo, anche solo parzialmente, in assenza della prevista autorizzazione oppure in violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ovvero nell'atto di concessione del patrocinio, la Federazione si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine, anche attraverso la richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti;
- la durata della concessione dell'utilizzo del logo deve essere contenuta nella concessione e non può mai essere a tempo indeterminato. Il Patrocinio è strettamente legato all'evento per il quale è stato richiesto e concesso e cessa al cessare del medesimo.

Articolo 3 – Procedure

- a) **Commissione patrocini e logo** (da ora Cpl). E' istituita presso Fimmg nazionale la Cpl costituita: 1) da uno o più membri dello Staff di Segreteria, col compito di verificare la completezza della documentazione delle domande ed i loro requisiti formali dettati dal presente regolamento. 2) Dal Responsabile dell'area scientifica, col compito di verificare la corrispondenza delle richieste ai requisiti professionali, scientifici, formativi statutariamente fondanti l'Associazione. La Cpl può richiedere il completamento della documentazione ritenuta carente o non completa, entro trentacinque giorni dalla data di arrivo della domanda esprime il proprio parere che trasmette al Segretario Nazionale generale o ad incaricato dal medesimo individuato, nei successivi venti giorni lo stesso esprime parere definitivo esclusivo ed insindacabile, lo fa pervenire

alla Cpl, che nei successivi cinque giorni lo comunica al richiedente, utilizzando il modulo di cui all' Allegato 3.

- b) La domanda per l'ottenimento del patrocinio e/o del logo deve essere fatta pervenire alla Cpl tramite Pec al seguente indirizzo fimmg@legalmail.it almeno 60 giorni lavorativi prima della data di inizio di utilizzo, compilando l'Allegato 2 e fornendo i documenti in esso richiesti. Fa fede la data di ricezione.
- c) Copia del presente regolamento può essere fornita a richiesta agli interessati.

Articolo 4 – Uso del logo

da parte degli organi nazionali e periferici della Federazione

1. L'uso del logo della Federazione è riservato unicamente agli organi statutari ed alle strutture nazionali scientifiche, didattiche, amministrative e di servizio della Federazione, che se ne avvalgono, senza obbligo di autorizzazione, in relazione alle rispettive attività istituzionali e promozionali.
2. Il logo della Federazione viene utilizzato per identificare la provenienza degli atti della Federazione e per iniziative come corsi di formazione, seminari, convegni, congressi, workshop, prodotti editoriali cartacei come brochure o locandine e prodotti multimediali come video o CD rom, et cetera.
3. L'uso del logo su inviti, locandine, manifesti, opuscoli, comunicati e analoga documentazione, nonché in siti web, riferiti ad eventi promossi dagli organi statutari periferici, territoriali, regionali e provinciali in collaborazione con enti pubblici o privati e soggetti terzi, deve, invece, essere autorizzato localmente, applicando le norme del presente regolamento, con l'aggiunta al marchio Fimmg della dicitura della Sezione o Federazione Regionale interessata (es: LOGO FIMMG Federazione Regionale Lazio; LOGO FIMMG Sezione Provinciale Roma). La procedura di concessione si perfeziona solo dopo aver inviato copia dell'intera pratica con il parere positivo e le motivazioni della Sezione o della Federazione Regionale alla Cpl.
4. Il logo non può, comunque, essere utilizzato su inviti, locandine, manifesti, opuscoli, comunicati e analoga documentazione, nonché in siti web, riferiti ad eventi autonomamente organizzati da iscritti al Sindacato.
5. È vietato l'utilizzo del logo per atti, documenti, promozioni comunque riferibili ad elezioni politiche o amministrative.

Articolo 5 – Uso del logo a titolo gratuito

1. I soggetti terzi rispetto alla Federazione possono fare uso del logo per periodi predeterminati e per lo svolgimento di attività prestabilite, a seguito di concessione della licenza d'uso a titolo gratuito. La licenza d'uso a titolo gratuito è prevista altresì nel caso di concessione del patrocinio.
2. La licenza d'uso del logo a titolo gratuito è concessa ai soggetti terzi, pubblici o privati, con i quali la Federazione abbia stipulato accordi di collaborazione scientifica e/o didattica. Tali soggetti possono utilizzare il logo sui documenti relativi alle attività realizzate in attuazione dei suddetti accordi di collaborazione, alle seguenti condizioni:
 - a) l'uso del logo non abbia scopo pubblicitario o commerciale in relazione a prodotti o servizi;
 - b) l'uso del logo sia riferito alle specifiche attività oggetto della collaborazione e limitatamente alla durata delle stesse.
3. L'uso del logo da parte di soggetti terzi, anche in collaborazione con enti pubblici o privati, deve essere autorizzato, validato ed approvato seguendo le procedure del presente regolamento.
4. La richiesta della concessione del logo per poter essere approvata deve presentare i seguenti requisiti:
 - coerenza degli obiettivi dell'iniziativa con i fini istituzionali e gli scopi associativi della Federazione;
 - assenza di conflitti di interesse fra il richiedente l'uso del logo e/o il suo promotore e la Federazione;
 - assenza di elementi che possono recare danno e offuscamento all'immagine della Federazione;
 - assenza di un fine commerciale prevalente o esclusivo, dal quale derivino utili per il soggetto promotore superiori ai limiti della sola copertura delle spese organizzative;
 - assenza di un fine di propaganda o proselitismo o di finanziamento della propria struttura organizzativa.

Articolo 6 – Uso del logo a titolo oneroso

1. La licenza d'uso del logo della Federazione in favore di soggetti terzi è a titolo oneroso nei casi e con le modalità previsti dal presente articolo.
2. La Federazione può concedere a soggetti terzi, di natura privata, previa richiesta di questi ultimi, il diritto di utilizzazione del logo per lo svolgimento di attività

proprie dei medesimi soggetti, quali ad esempio la commercializzazione di prodotti (gadget tradizionali, capi di abbigliamento, materiale celebrativo di ricorrenze, articoli di cancelleria e simili) contraddistinti da tale segno identificativo. In tali casi è prevista la corresponsione in favore della Federazione di un corrispettivo economico costituito da un importo una tantum e/o da una percentuale (fissa o variabile) sulle vendite dei prodotti, che vengono stabiliti dagli organi statutariamente competenti.

3. La concessione dell'uso del logo a titolo oneroso deve sempre essere validata ed approvata secondo i percorsi del presente Regolamento, il contratto finale deve essere approvato dal Consiglio Nazionale Generale.
4. Il contratto con cui viene concesso l'uso del logo deve prevedere le clausole di cui all'Art. 2.

Articolo 7 – Patrocinio

1. Il patrocinio della Federazione può essere concesso su richiesta di soggetti terzi in relazione ad un'iniziativa specifica o a più di un'iniziativa a carattere nazionale o internazionale e ha validità esclusivamente per la finalità e la durata dell'evento o degli eventi di riferimento. Il patrocinio è concesso a titolo gratuito.
2. Possono presentare richiesta di concessione del patrocinio della Federazione persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.
3. Le tipologie di iniziative per le quali può essere concesso il patrocinio, a titolo esemplificativo, sono le seguenti:
 - a) convegni, congressi, conferenze, seminari;
 - b) iniziative di studio, di ricerca e di documentazione;
 - c) eventi, manifestazioni e attività scientifiche, culturali, formative;
 - d) realizzazione di prodotti editoriali cartacei o multimediali.
4. La Federazione si riserva, altresì, di individuare altre possibili tipologie di iniziative eventualmente ritenute meritevoli della concessione del patrocinio.
5. La concessione del patrocinio da parte della Federazione nazionale è comunque esclusa nei seguenti casi:
 - a) per iniziative non coerenti con le finalità della Federazione e non conformi ai principi e alle norme costituzionali e di legge;
 - b) per iniziative il cui fine commerciale è valutato come prevalente o esclusivo, dalle quali derivino utili per il soggetto promotore se non nei limiti della sola copertura delle spese organizzative della manifestazione;
 - c) per iniziative promosse ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo o per il finanziamento della propria struttura organizzativa;

- d) per iniziative a carattere locale (provinciale o regionale).
6. Il patrocinio a iniziative locali, a condizione che abbiano le caratteristiche richiamate nel presente regolamento, può essere concesso da parte delle articolazioni periferiche della Associazione con le procedure previste per l'uso del Logo al precedente art. 4, c. 3.

Approvato all'unanimità dall'Esecutivo Nazionale

Roma, 18 ottobre 2018